



SENT. 165/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Rita	LORETO	Presidente
Ida	CONTINO	Consigliere rel.
Roberto	RIZZI	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 61665 del registro di segreteria

promosso per la revocazione

della sentenza n. 48/2024, della Sezione Seconda giurisdizionale centrale d'appello, decisa sull'appello iscritto al n. 59601 del registro di segreteria, depositata in data 22.2.2024, e non notificata

proposto da:

CANTELMO BARTOLOMEO, (C.F.: CNTBTL55R27L540C),
rappresentato e difeso dal prof. avv. Felice Laudadio (C.F.: LDDFLC47C11B180F – PEC: felicelaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it) e
dall'avv. Roberto De Masi (C.F.: DMSRRT61E08F839L- PEC: robertodemasi@avvocatinapoli.legalmail.it) con i quali elegge domicilio digitale presso i sopra menzionati indirizzi PEC.

contro:**PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI**, in persona del

Procuratore Generale pro-tempore

Visti gli atti del giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 3 aprile 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, il giudice relatore Cons. Ida Contino, l'avv. Roberto De Masi anche in sostituzione dell'avv. Felice Laudadio in difesa del ricorrente, e il Pubblico ministero d'udienza nella persona del V.P.G Adelisa Corsetti.

FATTO

1. Con la sentenza n. 48/2024, depositata in data 22 febbraio 2024, questa Sezione d'Appello rigettava il gravame proposto da Cantelmo Bartolomeo avverso la sentenza n. 1224/2021 della Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, ritenendo infondati i plurimi motivi posti a base dell'impugnativa; per l'effetto, confermava integralmente la decisione di primo grado e quindi la condanna dell'odierno ricorrente al pagamento di € 84.422,53 a titolo di risarcimento del danno in favore del comune di Vairano Patenora (CE). Secondo la Sezione giurisdizionale campana, il Cantelmo, nella sua qualità di sindaco del citato Ente, aveva conferito illegittimamente, dalla data di presentazione della domanda, la qualifica dirigenziale al dipendente OMISSIS, appartenente alla categoria D3, in carenza di previsione nella pianta organica dell'Ente di siffatta posizione dirigenziale e senza espletamento di una procedura concorsuale, a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997 n. 27

prevedente l'abolizione della distinzione tra procuratore legale e avvocato. Conseguentemente, era stato arrecato al Comune di Vairano Patenora il danno sopra indicato, pari alla differenza tra gli emolumenti stipendiali corrisposti al OMISSIS dal febbraio 2015 e fino al 31 marzo 2020 e quelli che il medesimo avrebbe percepito ove fosse rimasto nella categoria di appartenenza.

Il giudice d'appello confermava la statuizione di primo grado. Accertava, infatti, la illiceità delle condotte serbate dall'appellante il quale, con le determine sindacali n. 11913 del 31 dicembre 2015 e n. 1303 del 29 gennaio 2018, aveva attribuito le funzioni dirigenziali al OMISSIS ponendosi in insanabile contrasto con norme e precetti di rango costituzionale che regolano l'accesso ai pubblici impieghi (art. 97 Cost; art. 28 d.lgs n. 165/2001) *“e superando le chiare statuizioni del giudice civile, destinate a regolamentare proprio lo specifico rapporto intercorrente tra il OMISSIS e l'Ente comunale. Tutto ciò nonostante il Comune avesse fatto espressa salvezza di ogni effetto derivante dalla definizione del giudizio civile presso il Tribunale di Santa Maria C.V., per di più erroneamente dichiarato ancora pendente nelle premesse della determina n.11913/2015.”* (pag. 41 sentenza revocanda). Riteneva, altresì, riconducibile alle già menzionate condotte, in termini eziologici, il danno erariale.

2. Avverso la sentenza n. 48/2024 il sig. Cantelmo, con il patrocinio degli avvocati Felice Laudadio e Roberto De Masi, ha proposto domanda di revocazione ex art. 202 c.g.c. formulando i seguenti motivi:

2.1 Errore di fatto ex art. 202, comma 1, lettera f) c.g.c.

Secondo la prospettazione difensiva, l'unico e solo atto di reintegra del OMISSIS nella funzione dirigenziale era la determinazione n. 545 del 9.12.2013 del Responsabile dell'Ufficio Personale. Il ricorrente, pertanto, ha ritenuto che la sentenza fosse affetta da un errore revocatorio nella parte in cui il giudice di appello, pur avendo, nella esposizione in fatto (a pag. 28 della sentenza), fatto riferimento a tale determina, nella parte motiva ne avrebbe omissa qualsiasi richiamo. L'errore revocatorio, dunque, secondo l'assunto difensivo *"coincide con la omessa pronuncia, obiettivamente rilevabile attraverso la motivazione della sentenza, sulla decisività della Determinazione n.545 del 9.12.2013 del Responsabile dell'Ufficio Personale, con la quale è stato effettivamente reintegrato nella funzione dirigenziale l'avv. OMISSIS, in seguito alla sentenza n. 366/2013 della Prima Sezione Centrale di Appello della Corte di Appello della Corte dei Conti"*(pag. 9 ricorso).

Tale omissione, secondo l'assunto difensivo, peraltro, investirebbe un punto decisivo del giudizio, e cioè la contestazione rivolta al Sindaco Cantelmo di avere *"attribuito le funzioni dirigenziali al OMISSIS con le determine sindacali n. 11913 del 31.12.2015 e n. 1303 del 29 gennaio 2018"*.

Secondo il Cantelmo, inoltre, la sentenza impugnata sarebbe affetta da errore in quanto *"l'averetrodatato la decorrenza del presunto illecito alla data della sentenza del Giudice del Lavoro n. OMISSIS del OMISSIS è smentito dalla circostanza che l'avvenuta conoscenza della stessa è avvenuta solo in data 18 gennaio 2018 (pag. 46) e che non vi*

è prova del contrario”. Per tale motivo, a tutto voler concedere, secondo la difesa, il presunto illecito decorrerebbe dal gennaio 2018 con conseguente riduzione della quantificazione del danno.

2.2 Con un secondo motivo il Cantelmo ha censurato la sentenza ai sensi dell’art. 202, comma 1, lettera d) c.g.c.

Secondo il ricorrente la citata determina n. 545/2013 è stata acquisita *nel suo contenuto integrale* solo dopo la pubblicazione della sentenza gravata e tanto per forza maggiore, come peraltro dimostrato dal fatto che neanche la Guardia di Finanza aveva acquisito tale atto nel corso delle indagini delegate.

2.3 Ciò posto, il ricorrente ha concluso chiedendo, in via principale, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, la revocazione della sentenza n.48/2024 emessa dalla Sezione Seconda centrale d'appello, con proscioglimento del sig. Bartolomeo Cantelmo. In via subordinata, ha chiesto che venga escluso il dolo con rideterminazione del danno imputatogli.

3. In data 3 settembre 2024, la Procura generale ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione per insussistenza dei presupposti per far valere i prospettati motivi revocatori.

4. All'udienza del 24 ottobre 2024 il Presidente, rilevata l'assenza dei difensori dell'appellante, fissava per la discussione l'odierna udienza ai sensi dell'art. 196 c.g.c..

5. La difesa di Cantelmo Bartolomeo in data 7 marzo 2025 ha prodotto una memoria difensiva con la quale ha ulteriormente articolato i motivi

revocatori formulati in ricorso e ribadito le conclusioni ivi rassegnate.

6. All'odierna udienza, l'avv. Roberto De Masi ha richiamato le prospettazioni difensive esposte negli atti di causa e ha concluso come da verbale. Il rappresentante della Procura generale ha insistito nelle rassegnate conclusioni evidenziando che non sussistono i presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

I. Il ricorso è inammissibile per insussistenza dei presupposti delle dedotte fattispecie revocatorie.

II. Con il primo motivo di ricorso, formulato ex art. 202, comma 1 lett. f) c.g.c., il Cantelmo ha opposto un errore di fatto lamentando che il giudice d'appello, pur avendo richiamato nella esposizione in fatto la determina n. 545/2013 del Responsabile Ufficio Personale, ne avrebbe omissso, nella parte motiva, qualsiasi riferimento sebbene fosse il solo e unico atto di conferimento della qualifica di dirigente al OMISSIS. Tale omissione, secondo il ricorrente, investirebbe un punto decisivo del giudizio, e cioè la contestazione rivolta al Sindaco Cantelmo di avere *“attribuito le funzioni dirigenziali al OMISSIS con le determine sindacali n.11913 del 31.12.2015 e n.1303 del 29 gennaio 2018”*.

II.1 La censura è inammissibile.

L'art. 202, comma 1 lettera f) c.g.c., che costituisce il parametro normativo di riferimento, prevede la revocazione per il caso in cui la decisione sia *«l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa»* e precisa che *«l'errore di fatto ricorre quando*

la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

La norma in esame, così come l'omologo art. 395, n. 4, c.p.c., sono stati unanimemente interpretati nel senso che l'errore di fatto idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve: "1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo" (*ex multis* II Sez. App. sentenze n. 401/2023, n. 284/2023, n. 348/2022, n. 331/22. n. 327/22, n. 326/22, n. 396/2021). Detto errore - pertanto - non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto,

apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione" (Cass., 5 marzo 2019, n. 6378; Cass. 31 agosto 2017, n.20635; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828; Corte dei conti Sezione I, n. 418/2018; Sezione II, nn. 584/2018, 149/2021, n. 902/2017, n. 837/2017; Sezione III, n. 363/2018).

II.2 Alla luce di tali premesse, il Collegio ritiene che la sentenza gravata non sia viziata dal prospettato errore revocatorio.

Il giudice d'appello, invero, in maniera del tutto corretta e in ossequio all'art. 193 del c.g.c., ha omissso, nella parte motiva della sentenza impugnata, ogni riferimento alla determina n. 545 del 2013. La difesa del Cantelmo, infatti, sino alle memorie difensive del 17 novembre 2023, depositate dunque qualche giorno prima dell'udienza fissata innanzi al giudice d'appello per il 5 dicembre 2023, mai aveva fatto riferimento (neppure in primo grado) a tale provvedimento, né tantomeno, alla sua incidenza causale nella verificaione del pregiudizio erariale.

Solo nelle memorie depositate in replica alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale, il Cantelmo, nell'argomentare l'insussistenza del nesso eziologico, a pag 10 afferma <<La determina R.G. n° 545 del 19/12/2013 avente ad oggetto "delibere di giunta comunale n.80/2010 e n.90/2013 - presa d'atto della sentenza n.366 dell'11/6/2013 della Sezione prima centrale di appello della Corte dei conti - reintegra del dipendente avv. OMISSIS - attribuzione del

trattamento economico spettante - corresponsione acconto a valere su

competenze arretrate spettanti - determinazioni.- OMISSIS – arretrati”

è inconfutabilmente il solo e unico atto di conferimento della qualifica di dirigente al OMISSIS>>.

Tutti gli altri atti (ivi comprese le determine sindacali n.11913/2015, n.1303/2018), secondo questa nuova e inedita prospettazione difensiva, sarebbero solo atti con i quali il Sindaco, su indirizzo dell'Amministrazione, avrebbe suddiviso le responsabilità gestionali tra i responsabili di servizio, con la quantificazione del solo salario accessorio, denominato tecnicamente retribuzione di posizione, ma non di quello tabellare che sarebbe stato attribuito e quantificato con la determina n.545/2013.

Il giudice d'appello, dunque, nell'esposizione del fatto, richiamando puntualmente il contenuto delle memorie difensive depositate il 17 novembre 2023, ha riportato anche la nuova eccezione opposta dall'appellante; e, tuttavia, in ossequio, si ripete, all'art. 193 c.g.c., ha ommesso ogni richiamo a tale provvedimento nella parte motiva, onde evitare di ampliare l'oggetto del giudizio di secondo grado in violazione dell'effetto devolutivo dell'appello.

Non solo; circostanza ulteriormente dirimente ai fini della insussistenza della fattispecie revocatoria di cui alla lettera f) dell'art. 202 c.g.c., è che tale determina è stata allegata agli atti solo con il deposito del ricorso per revocazione. Dunque, l'ipotizzato errore revocatorio non può neanche scaturire, come richiesto dal legislatore, “*da atti o documenti di causa*”.

Peraltro, che si tratti di una nuova versione difensiva prospettata solo qualche giorno prima della udienza di appello emerge altresì dal fatto che tale assunto si pone in stridente contrasto con quanto affermato dallo stesso Cantelmo a pag. 20 dell'atto d'appello, ove invece dichiara che l'attribuzione della qualifica dirigenziale al OMISSIS era già avvenuta con la reintegra della posizione dirigenziale di cui alla delibera di giunta n. 90/2013 e *“Dopo quest'ultima delibera non vi è stato nessun atto posto in essere dal Comune di Vairano Patenora o, monocraticamente, dal Sindaco attributivo della qualifica dirigenziale al OMISSIS”*.

Conclusivamente, l'omessa pronuncia sulla determina 545/2013 da parte del giudice di secondo grado è coerente con il divieto di formulare nuove domande e/o nuove eccezioni in appello. Si richiama, al riguardo, anche il pacifico orientamento della Corte di cassazione (sent. n. 29191/2017) in tema di inesistenza della omessa pronuncia se la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto di un motivo di censura.

II.3 Il motivo revocatorio in esame è inammissibile anche sotto ulteriore profilo.

Emerge dal percorso motivazionale esposto nella sentenza impugnata che l'omesso riferimento alla determina n. 545/2013 non ha alcun rilievo ai fini della statuizione decisoria di condanna assunta dal giudice d'appello nei confronti del Cantelmo; sicché, al contrario di quanto affermato dal ricorrente, non investe un punto decisivo del giudizio.

Il giudice di secondo grado, infatti, afferma (pag. 33 della sentenza)

che vi è una circostanza assolutamente dirimente ai fini della configurazione della responsabilità dell'appellante, peraltro già adeguatamente valorizzata dal primo giudice, e cioè la pubblicazione della sentenza n. OMISSIS del Tribunale di Santa Maria C.V., decisione successivamente confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza n. OMISSIS. Con tale statuizione, infatti, i giudici civili, nel rigettare il ricorso proposto dal OMISSIS avverso la delibera giuntale n. 80 del 23 aprile 2010, (avente a oggetto la sospensione della qualifica dirigenziale disposta a seguito della sentenza n. 527/2010 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Campania) avevano regolamentato proprio il rapporto tra questi (il OMISSIS) e il Comune di Vairano Patenora, statuendo che non sussisteva in capo ai funzionari divenuti ex lege avvocati (come il predetto OMISSIS) alcun diritto all'automatica acquisizione della qualifica dirigenziale.

Secondo il giudice d'appello, dunque, a fronte di una statuizione giudiziale nei termini appena rilevati, gli amministratori avrebbero dovuto provvedere in conformità, anche in considerazione, come puntualmente rilevato nella sentenza revocanda, *“delle clausole di salvezza degli effetti di tale sentenza”* inserite in tutti i provvedimenti di riaffidamento della posizione dirigenziale.

Nella determina n. 38/2014, infatti, è raccomandato *“di fare salva ogni successiva, diversa determinazione che dovesse rendersi necessaria alla luce degli esiti dei giudizi riuniti o non, attualmente pendenti innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere – Sezione Lavoro – tra l'avv.*

OMISSIS e il Comune di Vairano Patenora". Stessa clausola si rinviene nelle premesse della determina n. 739/2015 oltreché, in maniera del tutto anacronistica visto che il Tribunale si era già pronunciato, nella determina n. 11913/2015.

Il giudice di appello, pertanto, ha ritenuto sussistente la responsabilità del Sindaco ricorrente evidenziando che dopo la pubblicazione della citata sentenza n. OMISSIS erano *"state ulteriormente conferite le funzioni dirigenziali a soggetto che non avrebbe potuto beneficiarne, perché illegittimamente inquadrato nella relativa posizione, nonostante le già intervenute e chiare statuizioni del giudice civile di primo grado, che avrebbero imposto la revisione delle determinazioni concernenti il predetto inquadramento"*. (pag. 42 della sentenza).

L'ordito motivazionale che sostiene la decisione gravata, dunque, induce questo Collegio a ritenere che, se anche la determina n. 545/2013 fosse stata tempestivamente allegata agli atti del giudizio e soprattutto se la difesa del Cantelmo a tempo opportuno ne avesse eccepito il rilievo causale, il giudice di appello non le avrebbe riconosciuto alcuna idoneità esimente rispetto alla responsabilità del Cantelmo; così come, peraltro, ha fatto con tutti gli altri provvedimenti emanati prima della pubblicazione della sentenza n. OMISSIS. Ciò in quanto la contestazione alla base della sentenza gravata si fonda sulla pervicacia con cui, dopo la sentenza del OMISSIS del Tribunale di S.Maria Capua Vetere, sono state riattribuite le funzioni dirigenziali con le determine sindacali n. 11913/2015 e n. 1303/2018. A pag. 43 della sentenza, infatti, il giudice, seppure argomentando sulla eccezione

opposta dall'appellante secondo cui le determine censurate (n. 11913/2015 e n. 1303/2018) sarebbero meramente attuative della delibera giuntale n.6 del 20 gennaio 2015, ha puntualizzato che “ *la delibera in questione è antecedente alla più volte richiamata sentenza n. OMISSIS del OMISSIS del Tribunale di Santa Maria C.V.*” sicché “*il Cantelmo avrebbe comunque dato attuazione ad una delibera prevedente un assetto organizzativo ormai superato ed in contrasto con la regolamentazione del rapporto specifico tra il OMISSIS ed il Comune, contenuta nella sentenza n. OMISSIS.*”

Ciò posto, il motivo revocatorio formulato dal ricorrente non supera il vaglio rescindente del giudizio.

II.4 Né ai fini revocatori può assumere rilievo l'ulteriore errore opposto dalla difesa del ricorrente secondo cui il Sindaco avrebbe avuto notizia della sentenza solo a decorrere dal 2018, sicché erroneamente il giudice d'appello avrebbe retrodatato la decorrenza dell'illecito alla sentenza del Giudice del Lavoro n. OMISSIS del OMISSIS.

Tale motivo revocatorio, che il ricorrente ha formulato anche al fine di chiedere la rideterminazione del *quantum debeatur*, è inammissibile.

Sul punto, infatti, il giudice d'appello si è pronunciato in maniera esplicita (pag. 47 della sentenza) ove afferma: “*Orbene, anche a voler ritenere verosimile che un legale comunichi al proprio cliente (...) l'esito di una controversia a circa tre anni di distanza dalla definizione della stessa e senza che il cliente stesso si faccia parte attiva in tal senso (...), resterebbe fermo ed inconfutabile il dato che:*

- la seconda delle determine contestate (la n. 1193 del 29 gennaio

2018) sarebbe stata comunque adottata dopo e nonostante la conoscenza della sentenza n. OMISSIS;

- la prima delle determine contestate (la n. 11913 del 31 dicembre 2015) sarebbe stata adottata dal Cantelmo, senza premurarsi di verificare la perdurante sussistenza di quello stesso contenzioso civile espressamente richiamato e fatto salvo (nei suoi effetti) nelle premesse della determina in questione, con la conseguente possibilità di configurare (quanto meno) l'accettazione del rischio, (tale da integrare il cd. dolo eventuale), poi puntualmente inveratosi, dell'attribuzione di funzioni dirigenziali in contrasto con specifiche e già intervenute statuizioni civili".

Anche tale motivo, dunque, non può aver ingresso nel presente giudizio in quanto ha costituito un punto controverso sul quale il giudice ebbe a pronunciarsi, sicché non può essere dedotto a fondamento dell'impugnazione per revocazione.

III Con il secondo motivo di ricorso, il Cantelmo ha altresì impugnato la sentenza invocando l'ipotesi revocatoria di cui alla lett. d) dell'art. 202 c.g.c, che ricorre quando "*dopo la sentenza siano stati rinvenuti uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario*".

Secondo l'assunto difensivo, infatti, la determinazione dirigenziale n. 545 del 19.12.2013 sarebbe stata acquisita *nel suo contenuto integrale* solo dopo la pubblicazione della sentenza revocanda.

Ebbene, anche tale motivo è senz'altro inammissibile.

In primo luogo, nessuna prova è stata fornita dal ricorrente in ordine

alla “forza maggiore” o “al fatto dell’avversario” che avrebbero impedito il rinvenimento dell’atto prima della definizione del giudizio.

In ogni caso, e con valore assorbente, perché per i motivi innanzi evidenziati non si tratta di un documento decisivo.

A ciò si aggiunga che il Cantelmo oppone il *rinvenimento di un documento decisivo che la parte non aveva potuto produrre in giudizio*, nonostante a tale documento, e cioè alla determina n. 545/2013, egli abbia fatto esplicito riferimento nelle memorie difensive del 17 novembre 2023, depositate per l’udienza d’appello del 5 dicembre 2023.

Infine, si tratta di una determina comunale che è stata pubblicata all’albo del Comune in data 9.1.2014, sicché anche solo tale evenienza esclude che si possa trattare di un documento non rinvenibile nel corso del giudizio.

Deve pertanto escludersi che nella fattispecie ricorra l’ipotesi revocatoria di cui alla lettera d) dell’art. 202 c.g.c..

IV. Conclusivamente, considerando che la revocazione non costituisce un terzo grado di giudizio di merito ma un’impugnazione a critica limitata e vincolata che può proporsi solo in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, e che nella specie con ogni evidenza tali presupposti non ricorrono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 31, comma 1, c.g.c. le spese del giudizio sono poste a carico del ricorrente, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in
revocazione in epigrafe.

Pone a carico del ricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in
euro 96,00 (NOVANTASEI/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

Il giudice relatore

Il Presidente

Ida Contino

Rita Loreto

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 LUGLIO 2025

Per il Dirigente

(dr. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco